

Consulenza Legale Appalti

Efficienza, trasparenza, risparmi: così cambiano gli acquisti delle PA

Le novità in materia di appalti introdotte dal DL 66/2014 (convertito in legge) e dal DL 90/2014

Claudio Guccione

Avvocato

Fondatore di P&I - Studio Legale Guccione & Associati

Con il presente articolo, si intendono illustrare brevemente alcune delle novità introdotte dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modifiche in Legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria", pubblicato in GU del 23 giugno 2014, n. 143, e dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", pubblicato in GU del 24 giugno 2014, n. 144 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in s.o. n. 70 relativo alla GU 18 agosto 2014, n. 190). Più in particolare, ci si soffermerà sulle disposizioni che modificano la disciplina dei contratti pubblici e del processo amministrativo, con particolare riferimento ai giudizi in materia di appalti pubblici.



L'avvocato Claudio Guccione è referente scientifico dell'Executive Master in Management delle Imprese di Costruzione della LUISS Business School (claudio.guccione@peilex.com)

Il DL 66 ("Decreto Irpef")

Tra le novità più cospicue relative alla disciplina dei contratti pubblici, introdotte dal Decreto Legge n. 66/2014 e confermate anche dalla Legge di conversione n. 89/2014, vi sono le rilevanti prescrizioni in materia di trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi (art. 8), di acquisti centralizzati (art. 9), attività di vigilanza (art. 10), obbligo di fatturazione elettronica e tracciabilità (art. 25), pubblicazione telematica di avvisi e bandi (art. 26).

L'articolo 8 del DL 66: trasparenza e riduzione della spesa delle PA

L'art. 8 del DL n. 66/2014 detta alcune misure volte alla trasparenza e alla razionalizzazione della spesa pubblica. In particolare, il comma 4 della disposizione in commento fissa degli obiettivi di riduzione di spesa per l'acquisizione di beni e servizi. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (ossia, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300), per realizzare l'obiettivo di riduzione della spesa pubblica di cui alla disposizione in esame, sono autorizzate, nella salvaguardia di quanto previsto dall'art. 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del Codice Appalti, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. Ai sensi, del comma 8, dell'art. 8 del DL n. 66/2014, è fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso deve essere comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi 30 giorni dal ricevimento della re-

lativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni sopra elencate (di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 33/2013), al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip SpA, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici.

L'articolo 9 del DL 66: gli acquisti centralizzati

L'art. 9 del DL n. 66/2014 disciplina l'acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento. Il comma 1 del suddetto articolo prevede, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 33-ter del DL18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. "Decreto Crescita 2.0", conv. con mod. dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), operante presso l'AVCP (i cui compiti e funzioni sono ora trasferiti all'ANAC, autorità nazionale anticorruzione), l'istituzione, senza maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip SpA e una centrale di committenza per ciascuna regione costituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Il secondo comma della disposizione in commento, dispone, quindi, che i soggetti diversi da quelli poc'anzi descritti, che svolgono l'attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del Codice appalti, richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. A tal fine il medesimo secondo comma dispone che: (i) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 66/2014, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione, tra i quali, ad esempio, il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; (ii) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal MEF, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.

Il terzo comma della disposizione in commento reca, poi, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il MEF, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per tali categorie di beni e servizi, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti appena descritti, non ricorrono a Consip o ad altro soggetto aggregatore. Con il suddetto dPCM sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione. È comunque fatta salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.

Il comma 4, dell'art. 9 del medesimo DL apporta, inoltre, modifiche sostanziali al comma 3-bis dell'art. 33, del Codice Appalti, prescrivendo l'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei comuni di cui all'art. 32 del D.Lgs 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della l. 56/2014 (recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"). In alternativa, viene prevista la possibilità per gli stessi Comuni di acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento. In ogni caso, il medesimo art. 9, comma 4, prescrive che, qualora i Comuni non capoluogo di provincia non procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi con le modalità appena descritte, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG). Sul punto si evidenzia che la norma originaria del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto "Salva Italia"), conv. con mod. nella Legge del 22 dicembre 2011, n. 214 (pubblicata in GU 27 dicembre 2011), sempre prorogata nel tempo, imponeva l'obbligo sopra richiamato solo alle micro-amministrazioni, ossia ai Comuni sotto i 5.000 abitanti e solamente per i contratti oltre i 40.000 euro. Diversamente, con il Decreto Legge n. 66/2014, come detto poco sopra, (i) viene ora prescritto l'obbligo per tutti i Comuni non capoluogo di gestire, a decorrere dal 1° luglio, tutti gli acquisti di beni e gli appalti di lavori e di servizi obbligatoriamente in forma associata, attraverso Unioni di Comuni, accordi consortili, delega agli uffici delle Province o alla Consip; (ii) non viene più indicata la soglia dei 40.000 (quarantamila) euro; (iii) viene disposto che, qualora i Comuni non capoluogo non rispettino la previsione in parola, l'Autorità non rilascia più il c.d. CIG. Tuttavia, l'art. 33, comma 3-bis, così come riscritto,

non chiarisce quale sia il "perimetro minimo di aggregazione", né per quali appalti essa vada richiesta. E infatti, nel silenzio della norma sul punto, il vincolo sembrerebbe riguardare anche gli affidamenti sotto i 40.000 euro, ovvero quelli assegnabili in via fiduciaria al RUP. Il comma 4-bis, dell'art. 9, del DL 66/2014, modifica il comma 1, lett. n), dell'art. 83 del Codice Appalti, che riguarda il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: il criterio di valutazione relativo alla "sicurezza di approvvigionamento", è ora, quindi, sostituito da quello relativo a "la sicurezza di approvvigionamento e l'origine produttiva". L'art. 9, comma 5, stabilisce, poi, che ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5, le regioni possono stipulare con il MEF apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale. Nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'ANAC, e anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici (di cui all'articolo 62-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), fornisce alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della PA, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento (art. 9, comma 7). Secondo quanto disposto dal comma 7, dell'art. 9, ultimo periodo, i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

L'articolo 25 del DL 66: l'obbligo della fatturazione elettronica

Altre novità rilevanti previste dal DL n. 66/2014, sono quelle introdotte dall'art. 25 del medesimo Decreto Legge. Tale disposizione prevede che, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle PA definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, il termine dell'obbligo di fatturazione elettronica è anticipato al 31 marzo 2015. Inoltre, ai sensi del comma 2, dell'art. 25, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stes-

se PA devono riportare: (i) il Codice identificativo di gara (CIG), salvo i casi delle transazioni finanziarie per le quali è esclusa l'indicazione del predetto codice, previsti dalla determinazione dell'ANAC, del 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al DL n. 66/2014, aggiornata con decreto del MEF, sentita l'AVCP; (ii) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto, ai sensi dell'art. 11, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione").

L'articolo 26 del DL 66: la pubblicazione telematica

L'art. 26 del DL n. 66/2014, modifica, infine, l'art. 66 e l'art. 122 del Codice Appalti. Innanzitutto, viene prescritta la modifica del comma 7, dell'art. 66 del Codice Appalti, che dispone l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, di pubblicare gli avvisi e i bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione in GU deve essere effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel DL n. 66/2014, e nell'allegato IX A, deve avvenire esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. In secondo luogo, si prescrive l'inserimento all'art. 66, di un nuovo comma 7-bis, il quale ora prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A siano rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

La disposizione di cui all'art. 26, del DL n. 66/2014, modifica, altresì, l'art. 122 del Codice Appalti, relativo agli appalti c.d. "sotto soglia"; il comma 5, dell'art. 122, come modificato dal DL in commento, dispone ora che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, (i) i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a 500.000 euro siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, ed entro i successivi 2 giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; mentre, (ii) i bandi relativi a contratti di importo inferiore a 500.000 euro siano pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblica-

zione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66, comma 15, del Codice appalti. La pubblicazione in GU è effettuata entro il sesto giorno ferialo successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel DL e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Infine, il nuovo comma 5-bis, introdotto dall'art. 26 del DL n. 66/2014 all'art. 122 del Codice Appalti stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le spese per la pubblicazione sulla GU, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Il DL 90 ("Decreto PA")

Come anticipato, il nuovo DL 90/2014 in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa e di efficientamento degli uffici giudiziari introduce alcune rilevanti novità in materia di appalti e nella disciplina del processo amministrativo, quali: la soppressione delle sedi distaccate dei Tar (art. 18), la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 19), nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 29), divieto di transazioni della PA con società o enti esteri aventi sedi in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo (art. 35), trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera (art. 37), processo amministrativo digitale (art. 38), semplificazione degli oneri formali di cui all'art. 38 del Codice Appalti e modifiche all'art. 46 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 (soccorso istruttorio) (art. 39), modifiche all'art. 120 del Codice del processo amministrativo relativo al c.d. "rito appalti" (art. 40); inasprimento delle sanzioni per le c.d. "liti temerarie" (art. 41).

L'articolo 39 del DL 90: modifiche al Codice Appalti

L'art. 39, del DL n. 90/2014, recante "Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici", introduce significative innovazioni all'art. 38 del Codice dei contratti ed all'art. 46 del medesimo Codice. In particolare, la norma in commento: introduce anzitutto all'art. 38 un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, dell'art. 38, si possano configurare due distinte ipotesi: 1) in caso di irregolarità "essenziali", il concorrente che vi ha dato causa è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria; in tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; 2) in caso, invece, di irregolarità «non essenziali», ovvero di mancan-

za o di incompletezza delle dichiarazioni "non indispensabili", la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. Qualora, però, decorra inutilmente il suddetto termine di dieci giorni senza che il concorrente abbia integrato la documentazione, quest'ultimo viene escluso dalla gara. La norma precisa inoltre che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte; in secondo luogo, il predetto art. 39 introduce all'art. 46 del Codice Appalti un nuovo comma 1 ter, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Lo scopo del legislatore, com'è evidente, è quello di evitare che si proceda alla esclusione automatica di coloro che abbiano commesso errori od omissioni formali in sede di rilascio delle dichiarazioni sostitutive, attribuendo rilievo giuridico alla effettiva sussistenza del possesso del requisito richiesto piuttosto che alla mera correttezza formale della dichiarazione sostitutiva.

La novità così introdotta sembra, quindi, sancire il principio della distinzione, elaborata dalla giurisprudenza, tra "regolarizzazione documentale" (prima consentita, in quanto comporta una mera regolarizzazione su documenti già presenti nella domanda), e "integrazione documentale" (che, al contrario, implica una aggiunta di documenti mancanti, ovvero una modifica sostanziale della medesima domanda che, come tale, è vietata, in quanto determina una violazione del principio della parità di trattamento). Tuttavia, ciò che non risulta facilmente comprensibile è la distinzione, in via pratica, tra irregolarità "essenziali" e "non essenziali", nonché l'individuazione delle dichiarazioni "non indispensabili". La norma, così come formulata potrebbe, quindi, comportare l'insorgere di rilevanti perplessità circa la sua concreta applicazione. Le novità appena descritte si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del DL n. 90/2014, avvenuta lo scorso 24 giugno.

Gli articoli 40 e 41 del DL 90: accelerare il "rito appalti"

Il DL n. 90/2014 introduce alcune importanti novità all'art. 120 del Codice del processo amministrativo relativo al c.d. "rito appalti", applicabili ai ricorsi depositati successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto. In particolare, viene modificato il comma 6 dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo, ai sensi del quale ora si prescrive che il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, venga comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie, o quando è necessario integrare il contraddittorio, oppure assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori

o l'integrazione del contraddittorio, oppure dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre 30 giorni. L'art. 40, inserisce all'art. 120 del Codice del processo amministrativo, il nuovo comma 8-bis, il quale impone al collegio che dispone le misure cautelari (di cui al comma 4 dell'art. 119 del Codice appalti), - che non potranno, comunque, avere durata superiore a sessanta giorni -, di subordinarne l'efficacia alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate nella motivazione dell'ordinanza che concede la misura cautelare.

Da ultimo, viene modificato il comma 9, dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo, ai sensi del quale ora si prevede che il Tribunale amministrativo regionale depositi la sentenza con la quale definisce il giudizio entro 20 giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni. Infine, l'art. 41 del DL n. 90/2014, prescrive un inasprimento delle sanzioni per le "liti temerarie", modificando l'art. 26 del Codice del processo amministrativo e prevedendo che (i) il giudice, anche d'ufficio, può sempre condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste e (ii) nelle controversie in materia di appalti pubblici, di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 del Codice del processo amministrativo l'importo della sanzione di cui al secondo comma dell'art. 26 (sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio), può essere elevato fino all'1% del valore del contratto, ove superiore al limite sopra richiamato. Tuttavia, anche in questo caso, risulta difficile distinguere nella pratica i casi in cui la decisione sia fondata su "ragioni manifeste", da quelli in cui l'impugnativa sia stata intrapresa "temerariamente".

Ulteriori novità introdotte dal DL 90

Tra le ulteriori novità introdotte dal DL n. 90/2014, vi è, anche, la previsione di cui all'art. 18, che prescrive la soppressione delle sezioni distaccate dei Tar, a decorrere dal 1° ottobre 2014, a eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 90/2014, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale. Altra novità è prevista dall'art. 19 del Decreto Legge n. 90/2014, che dispone la soppressione dell'AVCP, a decorrere dal 24 giugno 2014. I compiti e le funzioni svolte dall'Autorità sono trasferiti all'Autorità Nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13 del D.Lgs. 150/2009, che è rinominata Autorità anticorruzione.

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un piano per il riordino dell'Autorità stessa, che contempla:

(i) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finan-

ziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2; (ii) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; (iii) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al 20%. Tale piano acquisterà efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (si segnala la Delibera dell'ANAC del 26 giugno 2014, n. 102). Il DL n. 90/2014, inoltre, all'art. 29, prescrive nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiosa. La disposizione in esame modifica l'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge anticorruzione"); tale disposizione, come modificata, impone che per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Inoltre, la prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. L'art. 29 del D.L. n. 90/2014, prescrive poi l'introduzione all'art. 1 della predetta "Legge anticorruzione", del nuovo comma 52-bis, ai

sensi del quale l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Da ultimo, l'art. 29, comma 2 del DL n. 90/2014, dispone che in prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dal 24 giugno 2014, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 159 del 2011, per le attività indicate all'art. 1, comma 53, della predetta Legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 159 del 2011. L'art. 35 del DL n. 90/2014, al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle PA, fino al recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE dello scorso 26 febbraio, vieta, poi, ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica. La disposizione del comma 1, dell'art. 35, del

DL n. 90/2014, non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. L'art. 37 del DL n. 90/2014, prescrive, quindi, che le varianti in corso d'opera (di cui al comma 1 lettere b), c) e d), dell'art. 132 del Codice Appalti) siano trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Inoltre, si segnala la novità introdotta dall'art. 38, del DL n. 90/2014, secondo cui entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 90/2014, verrà adottato il dPCM previsto dall'art. 13, dell'Allegato 2, al Codice del processo amministrativo (ai sensi del quale, con decreto del Presidente del CdM, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali). Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale rendono il loro avviso entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si potrà procedere in assenza dello stesso. ■